

Legge regionale 31 maggio 2012 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

Art. 4

(Assistenza psicologica e tutela legale delle vittime)

1. Nei casi di necessità, determinati da indisponibilità economica o particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, lo stesso o i suoi familiari, qualora titolati a sensi di legge, possono richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale.

2. La richiesta effettuata ai sensi del comma 1 è accettata qualora:

a) vi sia il parere favorevole vincolante di uno degli sportelli di cui all'articolo 3;

b) il reddito familiare complessivo della vittima di abusi sia inferiore a 30.000 euro lordi moltiplicati per ciascuno dei componenti del nucleo, ovvero la vittima sia minorenni.